

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2629)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali)  
della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4608)*

**presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(PIERACCINI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 1967*

Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali  
per la programmazione economica

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È prorogata, fino al 31 dicembre 1968, l'attività dei Comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle spese di funzionamento dei Comitati indicati al comma precedente e a quelle relative al finanziamento delle indagini degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai Comitati medesimi si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'ar-

articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618. A tal fine è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 450 milioni.

Le indagini, gli studi e le rilevazioni occorrenti ai Comitati regionali per la programmazione economica sono affidati ad istituti regionali di ricerca e di studio con le modalità di cui alle disposizioni richiamate nel precedente comma.

#### Art. 2.

All'onere di lire 450 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.